



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dell'I.I.S. "Fermi-Mattei" di Isernia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2018

Modifiche alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola-lavoro previsti dalla L. 13 luglio 2015, n. 107

ONOREVOLI SENATORI! - Com'è noto, la legge 107/2015, più famosa come legge della "buona scuola", è intervenuta anche nel settore dell'alternanza scuola-lavoro. In particolare essa ha disposto una durata minima dei percorsi stessi nel triennio conclusivo della secondaria superiore, differenziata tra l'istruzione tecnica e quella liceale (400 ore nelle prime e 200 nella seconde).

Dall'a.s. 2016-17, tutte le scuole secondarie superiori sono tenute a offrire ai propri studenti, dal terzo anno, la possibilità di sperimentare un primo approccio col mondo del lavoro, attraverso esperienze sicuramente utili per la formazione dello studente, sia di quella generale, sia di quella più specificamente pratico-operativa.

È altrettanto noto che l'introduzione di un monte-ore così ampio stia comportando notevoli difficoltà per le scuole a organizzare le attività e a individuare soggetti disposti a ospitare gli studenti; difficoltà che è particolarmente avvertita in quella zone del Paese non dotate di un ricco e solido tessuto imprenditoriale.

Ecco perché spesso le scuole si trovano costrette a "utilizzare" attività spesso disparate e non sempre propriamente di "lavoro" per riempire il monte-ore dell'alternanza (convegni, dibattiti, mostre, ecc.) e anche non pertinenti al percorso didattico previsto dai loro *curricula*; ciò può comportare il rischio che l'A.S.L. sia sentita dagli studenti come un'attività noiosa e quindi inutile.

Sarebbe quindi il caso, a nostro avviso, di intervenire sulla norma nel senso di ridurre il numero di ore, da 400 a 300 negli Istituti tecnici e da 200 a 150 nei licei, ma, al contempo, di prevedere che le stesse siano destinate a

momenti di reale attivo impegno operativo da parte dei ragazzi, fatte salve le necessarie attività propedeutiche (formazione sulla sicurezza sul lavoro), e in settori, per quanto possibile, coerenti con i loro indirizzi di studio; in termini percentuali si tratterebbe di una riduzione sul monte-ore del triennio finale, in media, da circa il 12,5% al 9,5% nei tecnici e dal 6,5% al 5% nei licei.

In tal modo l'alternanza tornerebbe ad acquisire il senso e la funzione che le sono proprie e a perseguire concretamente gli obiettivi che erano negli intendimenti del legislatore.

Il secondo punto della nostra proposta è quello economico. Immaginiamo già lo stupore e le sarcastiche obiezioni dei colleghi: "Questi giovani! Ancora non lavorano davvero e già avanzano pretese retributive". Ebbene, sgombriamo subito il campo da possibili equivoci. È noto a tutti che lo strumento dei tirocini, sia di tipo formativo che quelli di inserimento/reinserimento al lavoro, è diventato una delle forme di sfruttamento e di precarizzazione dei lavoratori, che per 400 euro al mese sono occupati in attività che nulla hanno del tirocinio. Questa è una delle distorsioni introdotte dalla legge Biagi, di cui le imprese non esitano a servirsi.

Non vogliamo permettere che anche l'alternanza scuola-lavoro possa servire a costituire un comodo esercito industriale di riserva cui le imprese possano attingere a costo zero.

Perciò proponiamo che per le attività di alternanza svolte per periodi duraturi, da una settimana in poi, e continuativi presso la stessa azienda sia fissata un'indennità di partecipazione e/o altre provvidenze (rimborso spese, servizio di trasporto/mensa) a carico dell'azienda stessa in misura proporzionata a

quella prevista per i tirocini.

Questo provvedimento servirebbe anche a responsabilizzare e a impegnare il mondo imprenditoriale a fare la sua parte nel processo di formazione attiva dello studente, cittadino e futuro lavoratore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

(Rideterminazione del monte-ore dei percorsi)

1. Nell'art. 1 comma 33 della legge 13 luglio 2015, n. 107 le parole "400 ore" sono sostituite dalle parole "300 ore" e le parole "200 ore" dalle parole "150 ore".

Art. 2

(Stipula delle convenzioni)

1. All'art. 1 comma 40 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Il dirigente scolastico stipula apposite convenzioni con i soggetti pubblici e privati iscritti nel registro di cui al comma 41, nonché con musei, istituti e luoghi della cultura e delle arti performative e con gli uffici centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo disponibili all'attivazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. Le convenzioni sono finalizzate anche a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente e sono stipulate prioritariamente con i soggetti che offrono percorsi corrispondenti al profilo educativo, culturale e professionale dello specifico corso di studi."

2. Si favorisce la stipulazione di convenzioni da parte degli Istituti scolastici con organizzazioni che permettano l'attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero e che consentano lo sviluppo di ulteriori competenze e conoscenze culturali e linguistiche al di fuori del territorio nazionale.

Art. 3

(Provvidenze per gli studenti)

2. Nell'art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 40 è inserito il seguente:

“40-bis. Per le attività operative di alternanza scuola-lavoro svolte in contesti aziendali, agli studenti è corrisposta un'indennità di partecipazione oraria di almeno due euro a carico del soggetto ospitante, salva la possibilità da parte dell'istituzione scolastica di accollarsene una quota non superiore alla metà; se il soggetto ospitante è un ente pubblico non economico, l'indennità può essere posta tutta a carico dell'istituzione scolastica. E' facoltà del soggetto ospitante sostituire l'indennità con provvidenze in natura, purché di valore non inferiore a quello di cui al periodo precedente.”

Art. 4

(Disposizioni fiscali)

4. L'indennità percepita o il valore delle provvidenze in natura non costituisce reddito per lo studente a nessun titolo.

5. L'importo delle indennità corrisposte è deducibile dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo del soggetto ospitante ai fini dell'imposta sul reddito, se dovuta, nel limite del 5 per mille del reddito stesso; per le provvidenze in natura, l'importo deducibile non può essere superiore al doppio dell'indennità oraria spettante allo studente per lo stesso periodo di riferimento.

6. Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità per garantire la corretta applicazione delle precedenti disposizioni fiscali.

Art. 5

(Copertura finanziaria)

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4 si provvede mediante riduzione di € 40.000.000 della spesa annua prevista dall'art. 1 comma 121 della L. 15 luglio 2015, n. 107.